

## ALLEGATO A/3.9 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare è definita, ai fini della sua certificazione, dal valore dell'indice EP complessivo ( $EP_{tot}$ ), determinato sulla base di quanto indicato in Allegato A/3.8.

Nella fase di avvio ai fini della certificazione, per la determinazione di  $EP_{tot}$  si considerano solamente gli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale  $EP_i$  e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari  $EP_{acs}$ .

L'indice EP complessivo ( $EP_{tot}$ ) è espresso:

- in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell'edificio per anno ( $kWh/m^2$ anno) per gli edifici appartenenti alla classe E.1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;
- in chilowattora per metro cubo di volume lordo delle parti di edificio riscaldate per anno ( $kWh/m^3$ anno) per tutti gli altri edifici.

La classe energetica a cui l'edificio appartiene è determinata confrontando il valore del fabbisogno di energia primaria  $EP_i + EP_{acs} = EP_{tot}$  con i parametri numerici associati ad ogni classe, definiti secondo quanto indicato nelle tabelle 12.1 e 12.2 che seguono.

<b>A<sup>+</sup></b>	$EP_{tot} \text{ inf } 25$
<b>A</b>	$EP_{tot} \text{ inf } 40$
<b>B</b>	$40 < EP_{tot} < 60$
<b>C</b>	$60 < EP_{tot} < 90$
<b>D</b>	$90 < EP_{tot} < 130$
<b>E</b>	$130 < EP_{tot} < 170$
<b>F</b>	$170 < EP_{tot} < 210$
<b>G</b>	$EP_{tot} > 210$

**Tab. 12. 1** Classi di prestazione energetica: edifici di classe E.1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme ( $kWh/m^2$ anno)

<b>A</b>	$EP_{tot} \text{ inf } 8$
<b>B</b>	$8 < EP_{tot} < 16$
<b>C</b>	$16 < EP_{tot} < 30$
<b>D</b>	$30 < EP_{tot} < 44$
<b>E</b>	$44 < EP_{tot} < 60$
<b>F</b>	$60 < EP_{tot} < 80$
<b>G</b>	$EP_{tot} > 80$

**Tab. 12. 2** Classi di prestazione energetica: altri edifici ( $kWh/m^3$ anno)

Per i nuovi edifici è fissato un livello minimo di prestazione energetica superiore ai valori minimi di cui alla famiglia 6 dei requisiti cogenti; in particolare si assume come livello minimo:

- la **classe B** per i nuovi edifici nei PUA già approvati o già presentati alla data di approvazione delle presenti norme, negli interventi di sostituzione e in generale negli interventi edilizi diretti, ossia dove è limitata la possibilità di sfruttare al meglio il fattore orientamento;
- la **classe A** per i nuovi insediamenti nei PUA che saranno posti in attuazione con il POC.